

VERBALE D'ACCORDO IN SEDE SINDACALE EX ART 47 L. 428/1990
INTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO C/O IL COMUNE DI FORTE
DEI MARMI

Il giorno 05 gennaio 2022 presso la sede della Società, si sono incontrati:

- "ERSU S.p.A." (P. IVA: 00269090460) con sede legale in Pietrasanta, via Pontenuovo, n. 22, rappresentata dal Direttore Dott. Walter Bresciani Gatti;

- le OO.SS:

FP CGIL, rappresentata da ...;

MICOTTE MASSARI

FIT CISL, rappresentata da ...;

CECCHI PAOLA

UILTRASPORTI, rappresentata da ...;

PIETRO ZAMPOLINI


FIADEL, rappresentata da.....

FERRARI FILIPPO


PREMESSO

- che Ersu S.p.a. è titolare del servizio di spazzamento nel Comune di Forte dei Marmi, in virtù del suo affidamento da parte di ATO Toscana Nord a RetiAmbiente – gruppo di cui Ersu stessa fa parte – e della conseguente assegnazione del servizio medesimo da parte di RetiAmbiente a tale Società;
- che in data 22 giugno 2016 Energeticambiente s.r.l. è subentrata nel contratto precedentemente stipulato tra Aimeri srl (facente parte dello stesso gruppo Biancamano spa) ed Ersu S.p.a., per lo svolgimento del servizio di spazzamento nel Comune di Forte dei Marmi sino alla data del 31.12.2021;
- che Energeticambiente s.r.l. è stata collocata, a far data dal 17 marzo 2021, in Amministrazione Straordinaria;
- che, nell'ambito della procedura di liquidazione tutt'ora in essere, i Commissari giudiziali hanno pubblicato un bando per la cessione di un ramo di azienda, ricomprensivo, tra l'altro, anche il suindicato servizio di spazzamento nel Comune di Forte dei Marmi;
- che tale bando prevedeva espressamente, come previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico, che il trattamento di fine rapporto e gli oneri accessori spettanti al personale impiegato nel ramo di azienda ceduto rimanessero in carico ad Energeticambiente in A.S.
- che tale ramo di azienda è stato acquistato da Formula Ambiente S.p.a., con contratto sottoscritto in data 15.12.2021 e avente decorrenza dal 31.12.2021; subentrando nel servizio sopra richiamato sottoscrivendo conseguentemente un accordo con la società Energeticambiente s.r.l.;

- che Formula Ambiente spa e Energeticambiente in A.S. (Gruppo Biancamano spa) hanno sottoscritto un accordo sindacale in cui viene confermato quanto richiamato nel bando e quindi che ogni onere pregresso rimane a carico del gruppo Biancamano spa e tale accordo viene interamente richiamato nel presente accordo;
- che Ersu spa ritiene di voler internalizzare il servizio di spazzamento nel Comune di Forte dei Marmi;
- che, per ciò che qui rileva, nonché in conseguenza di tale dismissione e della decisione di Ersu spa di internalizzare il servizio di spazzamento nel Comune di Forte dei Marmi, Formula Ambiente ha provveduto ad assumere (nelle more del perfezionamento dell'internalizzazione del servizio) i dipendenti addetti al servizio di spazzamento rifiuti nel territorio comunale di Forte dei Marmi, i quali saranno dalla medesima società licenziati con decorrenza 17.01.2021, da considerarsi ultimo giorno di lavoro, anche, per quanto occorrer possa, ai sensi dell'art. 202, comma 6, primo periodo, d.lgs. n. 152/2006 (a mente del quale *“il personale che...otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto”*);
- che le risultanze sindacali invocavano al fine di salvaguardare i livelli occupazionali l'applicazione della disciplina sui passaggi d'appalto (artt 6 e successivi del CCNL di categoria);
- che pertanto il personale predetto, stante, come detto, la cessazione del contratto di subappalto del servizio di spazzamento nel territorio comunale di Forte dei Marmi in data 31.12.2021 – può, **con decorrenza 18.1.2022**, essere assunto dal nuovo gestore del servizio, e cioè da Ersu S.p.a. quale società operativa controllata dal gestore del servizio integrato Reti Ambiente S.p.a.;
- che, in ragione di ciò, con comunicazione del 14 dicembre 2021, Ersu S.p.a. ha informato le parti sindacali della “reinternalizzazione” del servizio predetto promuovendo un incontro in data 17 dicembre, e successivamente in data odierna 05 gennaio 2022, per perfezionare la procedura;
- che, le parti hanno convenuto che, il rapporto di lavoro dei dipendenti assunti a tempo indeterminato ed addetti al predetto servizio – i cui nominativi sono indicati nell'Allegato 1 al presente atto – sorgerà *ex novo* alle dipendenze di Ersu S.p.a. in conseguenza della sottoscrizione, da parte di ciascun lavoratore, di un contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato che riceverà le condizioni di seguito indicate;
- che al passaggio dei dipendenti non è applicabile l'art. 2112 cc trattandosi di mera internalizzazione del personale;







- che ad ogni buon conto al fine di salvaguardare l'occupazione dei lavoratori impiegati sull'appalto le parti concordano con il presente atto, in applicazione dell'art. 47 L. 428/1990, che ai lavoratori che verranno assunti da Ersu spa non troverà applicazione l'art. 2112 c.c. e che le spettanze dei medesimi relative al precedente rapporto di lavoro con Energeticambiente (e, quindi, con Energeticambiente in A.S.), ivi compreso il TFR, rimarranno pertanto in carico a quest'ultima, con espressa esclusione della solidarietà di Ersu s.p.a.
- che, peraltro, i suindicati lavoratori a tempo indeterminato assegnati al servizio di spazzamento nel Comune di Forte dei Marmi sono numericamente ricompresi nel perimetro di ATO Toscana Nord.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI PATTUISCE QUANTO SEGUE:



1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Ersu S.p.a. assumerà alle proprie dipendenze, *ex novo* e senza l'effettuazione di un periodo di prova, i lavoratori indicati nell'Allegato 1, con decorrenza 18.01.2022.
3. Il rapporto di lavoro sarà costituito a tempo indeterminato e sarà regolato dal CCNL di categoria (Utilitalia – Servizi Ambientali), con il riconoscimento del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze del precedente subappaltatore Energeticambiente (poi Energeticambiente in A.S.) e Formula Ambiente spa.
4. Ersu, in applicazione del predetto CCNL Utilitalia - Servizi Ambientali, riconoscerà ai lavoratori il corrispondente inquadramento, livello professionale e retribuzione base stabilita dal CCNL FISE applicato loro nel periodo lavorato alle dipendenze di Energeticambiente (poi Energeticambiente in A.S.) e Formula Ambiente spa.
5. Ersu riconoscerà utilmente, a ciascun lavoratore, il periodo di tempo prestato nella posizione parametrica B alle dipendenze del precedente datore di lavoro, ai fini del passaggio alla posizione parametrica A del medesimo livello professionale presso il nuovo datore.
6. Le Parti convengono che eventuali accordi a carattere normativo e/o economico e/o ad personam, nonché eventuali usi aziendali in vigore presso Energeticambiente in A.S. e Formula Ambiente spa alla data della cessazione del rapporto di lavoro non saranno più applicabili presso Ersu, in quanto dotato di propri accordi aziendali che, ai predetti fini, saranno quindi applicati anche ai dipendenti indicati nell'Allegato 1. Cesseranno di essere riconosciuti i compensi, i trattamenti e i provvedimenti eventualmente adottati in violazione di quanto disposto dall'articolo 202, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006.
7. Per i lavoratori a tempo pieno, la durata dell'orario ordinario di lavoro sarà fissata in 38 ore settimanali, distribuite, di norma, su 6 giorni. L'orario giornaliero di lavoro sarà svolto



nell'ambito di nastri lavorativi anche differenziati, della durata di 6 ore e 30 minuti, di cui 6 ore e 20 minuti di lavoro effettivo e 10 minuti di pausa non retribuita.

8. Le Parti – come indicato in Premessa – riconoscono che tutte le competenze di fine rapporto (a titolo esemplificativo: ratei di ferie, permessi, tredicesima, quattordicesima, premio di produttività, TFR), spettanti ai lavoratori al momento della cessazione del rapporto di lavoro con Energeticambiente (poi Energeticambiente in A.S.) e Formula Ambiente spa, rimarranno in carico esclusivamente ad Energeticambiente con esclusione della solidarietà di Ersu spa per le medesime.
9. La presente scrittura, redatta in due originali, si compone di cinque pagine (compreso allegato 1).

Letto, accettato e sottoscritto

per Ersu S.p.a.:




per la FP CGIL:

per la FIT CISL:

per la ULTRASPORTI:

per la FIADEL:



Stamp: FP CGIL, Comitato
Lusso - Villa del Sorbo - Marella
Via G. Leopardi 1115 - 00187 Roma

ALLEGATO 1

Benedini Gino	4 A
Bertozzi Piero	3 A
Capovani Marco	1 B
Francesconi Maria	2 A
Lazzerini Francesco	2 B
Lazzerini Giorgio	3 A
Lazzerini Giovanni	6 A
Masini Luigi	2 B
Pascale Tania	4 A
Petroni Ferdinando	3 A
Pizzi Anna	3 A
Stagi Massimo	1 B

